PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE NUOVE COSTRUZIONI

Art. 5

Esenzione da requisizione e da noleggio obbligatorio

I natanti ammessi al contributo di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge sono esenti da requisizione e da noleggio obbligatorio per la durata di cinque anni dalla data di entrata in effettivo esercizio, salvo case di guerra o altri casi di emergenza determinati con decreto del Presidente del Consiglio sentito il Consiglio dei Ministri.

Versione in vigore dal 15 dicembre 1962, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore delle nuove costruzioni
Estremi	Legge 14 novembre 1962, n. 1616
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-delle-nuove-costruzioni/art-5-esenzione-da-requisizione-e-da-noleggio-obbligatorio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it